

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 22/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 10.01.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31.12.2018, la ricorrente chiede, in via principale, la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 2.046,36 e, in via subordinata, la restituzione degli oneri non maturati, per un importo calcolato in via equitativa. Chiede, in ogni caso, gli interessi “moratori” sulle somme da restituire, oltre al rimborso delle spese legali, quantificate in € 200,00, e al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa “per la scorrettezza [dell’operato dell’intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie”. Chiede, inoltre, “In via subordinata (di) verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l’eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti”.

L’intermediario, costituitosi, eccepisce l’avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, e la natura up front sia delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto, relative al perfezionamento del credito, sia delle provvigioni all’intermediario del credito di cui alla lettera c), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto. Richiama al riguardo anche la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB.

Sulla c.d. sentenza Lexitor, rileva le ambiguità dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'art 16, comma 1, della Direttiva 2008/48/CE e contesta il riconoscimento della efficacia orizzontale della norma. Ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni. Reputa che la sentenza Lexitor riguarderebbe i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturati da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitati al cliente.

Rappresenta, infine, l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolati secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, per l'importo complessivo di € 749,19. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanzando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura up front sia della Commissione per il perfezionamento del credito, corrispettiva di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all’intermediario, considerati gli interventi di un agente in attività finanziarie e di un intermediario ex art. 106 Tub, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del contratto. Reputa che abbiano natura recurring le Commissioni di gestione, corrispettive di attività inerenti alla fase di esecuzione del rapporto. Infine, sulla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio rileva che sono in atti le condizioni generali di assicurazione, che la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto, alle quali il contratto fa espresso rinvio. Detti oneri, dunque, vanno rimborsati secondo il criterio contrattuale e non lineare. Rispetto a questi ultimi, l’intermediario allega documentazione attestante i rimborsi effettuati, sui quali la ricorrente nulla ha contestato in sede di repliche. Tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto, secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	59
rate residue		61

TAN	▶	6,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	50,83%
- in proporzione alla quota interessi	28,88%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione lett. A (up front)	€ 530,40	€ 269,62	€ 153,19	○		€ 153,19
○	commissione lett. B (recurring)	€ 530,40	€ 269,62	€ 153,19	○	€ 269,62	€ 0,00
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 2.254,20	€ 1.145,89	€ 651,06	○		€ 651,06
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	oneri ass. vita e impiego (recurring)	€ 2.443,27	€ 1.242,00	€ 705,66	○	€ 749,19	rimborsati
○			€ 0,00	€ 0,00	○		
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 804
interessi legali	si

La ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento dei danni, da quantificare in via equitativa, “per la scorrettezza [dell’operato dell’intermediario] e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie”. La richiesta non può essere accolta, considerata l’assenza di elementi probatori a supporto.

È inammissibile la richiesta di “verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l’eventuale superamento dei tassi di riferimento”, non formulata in sede di reclamo e peraltro di chiara natura consulenziale.

Infine, non merita di essere accolta la richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 804,00, oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI